TESTO UNICO TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 52

Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Versione in vigore dal 27 aprile 2001, non più in vigore dal 13 agosto 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Capo	VII — Congedi per la malattia del figlio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/art-52-sanzioni-legge-30-dicembre-1971-n-1204-art-31-comma-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it